

sicurezza

<http://sicurezzanotizie.csao.it>

notizie

Marzo 2008

Legislazione

Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 - Nuovo elenco malattie professionali

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DEL 14 GENNAIO 2008 (Suppl. ord. n. 68 della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2008) - Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

Il provvedimento sostituisce il precedente elenco delle malattie del decreto ministeriale 27 aprile 2004.

L'elenco delle malattie professionali è diviso in tre liste:

- Lista I - malattie di elevata probabilità;
- Lista II - malattie di limitata probabilità;
- Lista III - malattie la cui origine lavorativa è possibile.

Ciascuna lista è suddivisa in gruppi e ad ogni malattia è associato un fattore di rischio lavorativo.

Il medico che effettua la diagnosi della patologia in presenza del fattore lavorativo è obbligato, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 a stilare il primo certificato di malattia professionale e consegnarlo al lavoratore. Dovrà inoltre stilare il referto all'autorità giudiziaria e la denuncia di malattia professionale all'Inail e alla Direzione Provinciale del Lavoro. ■

DECRETO MINISTERIALE n. 37 del 22 gennaio 2008 - Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 22 GENNAIO 2008 N. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino

delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Il provvedimento (attuativo dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge delega n. 248 del 2 dicembre 2005 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, era delegato ad adottare entro il 31 marzo 2008 uno o più decreti per il riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici) riordina la normativa sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, sostituendo il Capo V della Parte II del Testo Unico per l'edilizia (DPR 380/01), il DPR 447/91 e la Legge 46/90 ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16 rispettivamente in tema di finanziamento dell'attività normativa, verifiche e sanzioni. Il regolamento entra in vigore il 27 marzo 2008

Tra le novità principali introdotte dal DM si segnala l'estensione del campo di applicazione della Legge 46/90 a gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze (civile residenziale, terziario, commerciale e industriale) inclusi gli impianti non connessi a reti di distribuzione come quelli alimentati da appositi depositi, gli impianti per l'autoproduzione di energia (fino a 20 kW) e gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

Una semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo alle imprese riguarda la trasmissione della dichiarazione di conformità, prevista soltanto allo Sportello unico del Comune e non alla Camera di Commercio. ■

Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 - Legge comunitaria 2007

LEGGE N. 34 DEL 25 FEBBRAIO 2008 (Suppl. Ord. n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007).

Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. In particolare si segnala:

- Recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

- Recepimento della direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. ■

Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 - costi per la sicurezza e predisposizione DUVRI

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE N. 3 DEL 5 MARZO 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2008) - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dal novellato art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, del datore di lavoro committente di promuovere la coope-

razione e il co ordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza. Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture - devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attività. Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà valutare la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all'art. 86, comma 3-ter, che il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso.

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di

lavoro committente);

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato. ■

Testo unico sicurezza firmato dal Presidente della Repubblica

Testo unico sicurezza firmato dal Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto legislativo denominato "UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori" Il decreto porterà la data del 9 aprile 2008. Il testo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, giunge così alla fase finale per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un articolato ampio (oltre 300 articoli e 51 allegati) destinato a sostituire e abrogare, il DPR 547/55, il DPR 303/56 (fatta eccezione dell'art. 64), il DPR 164/56, il D.Lgs. 277/91, il D.Lgs. 626/94, il D.Lgs. 493/96, il D.Lgs. 494/96, il D.Lgs. 187/05, gli art. 2, 3, 5, 6, 7 della Legge 123/07. Tra le novità si segnalano:

- Ampliamento del campo di applicazione;
- Rafforzamento dei compiti e interventi di RLS; RLST;
- Coordinamento delle attività di vigilanza
- Finanziamento di azioni promozionali della cultura sulla sicurezza
- Formazione e Informazione allargata alle varie figure aziendali. ■

Giurisprudenza

Sentenza n. 11622 - Infortunio sul lavoro e apprendisti

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO (Senten-

za n. 11622 del 18 maggio 2007) - Tutela delle condizioni di lavoro degli apprendisti

Il caso in oggetto riguarda un infortunio occorso ad un apprendista marmista ed evidenzia come l'adozione di cautele antinfortunistiche sia da attuare in particolare modo nei confronti di lavoratori di giovane età, professionalmente inesperti, per di più apprendisti nei cui confronti la legge prevede precisi obblighi di formazione ed addestramento (educazione alla sicurezza). Pertanto l'applicazione delle specifiche norme non esonera il datore di lavoro dall'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie, con particolare interesse alle misure organizzative (formazione ed addestramento). ■

Dalla CE

Rettifica 2008/C78/10 - Elenco norme armonizzate per DPI

Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GUCE n. C 78 del 29 marzo 2008) .

Il provvedimento aggiorna l'elenco delle norme armonizzate in merito all'applicazione della Direttiva 89/686/CEE in materia di DPI. ■

Direttive 2008/34/CE e 2008 /35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - RAEE

DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 2008/34/CE e N. 2008/35/CE DELL'11 MARZO 2008 (GUCE N. L 81 del 20 marzo 2008) - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

I provvedimenti modificano ed integrano, sostituendo in parte alcuni articoli, rispettivamente le direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE in materia di rifiuti di appa-

recchiature elettriche ed elettroniche e sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. ■

Comunicazione 2008/C63/07 della Commissione europea - elenco norme armonizzate per DPI

Comunicazione della Commissione n. 2008/C63/07 (GUCE n. C 63 dell'8 marzo 2008) - Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

Il provvedimento aggiorna ed integra l'elenco delle norme tecniche armonizzate per la costruzione di Dispositivi di protezione individuale. ■

Circolari

Circolare del Ministero dell'interno - dipartimento VVF prot. P414/4122 del 28 marzo 2008 - Chiarimenti sul DM 9 marzo 2007

CIRCOLARE DEL MINISTRO DEGLI INTERNI - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PROT. N. P414/4122 SOTT. 55 DEL 28 MARZO 2008 - DM 9 MARZO 2007 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE COSTRUZIONI NELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEL CNVVF. CHIARIMENTI ED INDIRIZZI APPLICATIVI.

La lettera circolare fornisce chiarimenti e precisazioni sulla corretta applicazione del DM 9 marzo 2007 (e del collegato D.M. 16 febbraio 2007) sulla resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVF. In particolare la lettera conferma che il campo di applicazione del DM 9 marzo 2007 è limitato alle attività non assistite da specifica regola tecnica di prevenzione incendi, esclusivamente per quanto attiene la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni. Vengono inoltre forniti elementi riguardo i fattori e i coefficienti utili per il calcolo del carico di incendio. ■

Notizie dallo CSAO

Corsi a calendario: aprile e maggio 2008

Mese di Aprile

• Sicurezza Rspg e Asp

S13c: 21 aprile 2008

7°: Corso di aggiornamento per Rspg - Macrosettori di attività Ateco 1-2-6-8-9 (validità annuale)

• Sicurezza

S39a: 18 aprile 2008

7°: Formazione per dirigenti e preposti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

S51a: 30 aprile 2008

3°: Sicurezza nelle operazioni di saldatura

Mese di Maggio

S03b: 05 - 08 e 19 - 21 maggio 2008

6°: Modulo B di specializzazione - Macrosettore di attività Ateco 4

S04b: 12 - 16 e 26 - 30 maggio

5°: Modulo B di specializzazione - Macrosettore di attività Ateco 5

S07b: 13 - 16 maggio 2008

5°: Modulo B di specializzazione - Macrosettore di attività Ateco 8

S08b: 22 - 23 maggio 2008

5°: Modulo B di specializzazione - Macrosettore di attività Ateco 9

S14c: 26 - 27 maggio 2008

8°: Corso di aggiornamento per Rspg - Macrosettori di attività Ateco 3-4-5-7 (validità annuale)

• Sicurezza

S26a: 06 - 07 maggio 2008

9°: Informativa di base sulla "Direttiva cantieri" D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99

S22a: 08 - 09 maggio 2008

7°: Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro

S48a: 09 maggio 2008

6°: Agenti chimici

S28a: 12 - 16 maggio 2008

33°: La sicurezza alle macchine e agli impianti

S49a: 19 maggio 2008

6°: Agenti biologici

S18a: 20 - 21 maggio 2008

27°: Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Rischio basso: 4 ore

Rischio medio: 8 ore

Rischio elevato: 16 ore

S31a: 22 - 23 maggio 2008

27°: La sicurezza nelle operazioni di manutenzione

S37a: 28 - 29 maggio 2008

37°: La gestione dell'infortunio sul lavoro e della malattia professionale

S33a: 29 - 30 maggio 2008

10°: Ergonomia

• Ecologia

E2a: 07 - 09 e 29 - 30 maggio 2008

8°: Corso base per tecnici della gestione ambientale

• Speciali

SP2a: 06 maggio 2008

9°: Campi elettromagnetici non ionizzanti

SP6a: 12 - 13 maggio 2008

5°: Sicurezza e valutazione del rischio associato all'impiego di apparecchiature laser

SP4a: 21 - 23 maggio 2008

7°: Corso per Fochino industria estrattiva Fochino Civile

Fochino fuochi d'artificio

Riparatori di armi

Costruttori di armi ■